Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 170 del 7 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 668.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle aziende di credito con più di 100 dipendenti e delle aziende finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 669.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 670.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti delle provincie di Ancona e Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 671.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Alessandria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 672.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 673.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Cagliari e della città di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 674.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina della provincia di Venezia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 668.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti delle aziende di credito con più di 100 dipendenti e delle aziende finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1958, e relativo allegato, per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie, stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 93 in data 11 luglio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1958, relativo ai dirigenti delle aziende di credito e finanziarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle aziende di credito con più di 100 dipendenti, delle aziende finanziarie, degli istituti di credito di diritto pubblico cui trova applicazione il contratto collettivo indicato al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULL[illegible]

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 112. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 11 FEBBRAIO 1958 PER I DIRIGENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE

Il giorno 11 febbraio 1958 in Roma:

tra

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti*, assistito dal Prof. Avv. *Francesco Loriga*, Dott. *Giannino Badoglio* e Dott. *Perusino Perusini*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE, rappresentata dal Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dott. *Guido Antonioli*, Rag. *Guido Catalani*, Rag. *Raoul Sammuri* e Rag. *Lino Venini*, assistiti dal Direttore della Federazione Ragioniere *Leonardo Caputo*;

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per la disciplina del rapporto di lavoro tra le Banche di interesse nazionale, la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena, le Banche di credito ordinario, le Banche popolari, i Banchieri, gli Istituti e le Società finanziarie (in quanto si tratti di Aziende socie ordinarie dell'Assicredito), e i propri Dirigenti.

Art 1.

QUALIFICA DI DIRIGENTE

Ai fini del presente contratto sono Dirigenti coloro che in relazione al grado gerarchico, alla natura ed importanza delle funzioni effettivamente svolte, siano dalle rispettive Aziende cui appartengono come tali qualificati.

In allegato sono indicati i gradi cui, presso ciascuna Azienda, è attribuita la qualifica di Dirigente (allegato n. 1).

Alle Aziende è riservata la facoltà di apportare successive variazioni, in relazione ad eventuali mutamenti nell'inquadramento e struttura delle filiali o stabilimenti.

La qualifica di Dirigente che già fosse stata riconosciuta non può essere revocata.

Art. 2.

PROVA

La fissazione del periodo di prova, ai sensi dell'articolo 2096 del C. C., potrà essere richiesta soltanto ai Dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti.

Art. 3.

FERIE

Il Dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di trenta giorni.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi, domenicali o no, che coincidano con l'inizio e con la fine delle ferie stesse, nonchè i giorni festivi infrasettimanali che cadano nel periodo di ferie, mentre vi sono comunque comprese le domeniche che cadano in detto periodo anche se coincidenti con altra festività.

Art. 4.

CONGEDO STRAORDINARIO

Su richiesta del Dirigente l'Azienda potrà concedere un congedo straordinario per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari. Durante tale periodo non è dovuto il trattamento economico.

Art. 5.

MALATTIA - INFORTUNIO

In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l'Azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al Dirigente che abbia superato il periodo di prova per:

a) mesi 5 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;

b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;

d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;

e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni;

f) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc., con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano anche i periodi di malattia verificatisi nei

sei mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 6.

PREAVVISO: 1° CASO

Salvo il disposto dell'art. 2119 del C.C., il contratto di impiego a tempo indeterminato — fuori del caso previsto dall'art. 7 — non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi 5 se il Dirigente ha una anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;

b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri sette mesi di preavviso.

In conseguenza il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non potrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.

Il Dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari alla metà di quelli sopra indicati.

In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta, dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto.

Art. 7

PREAVVISO: 2° CASO

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in cui il Dirigente abbia diritto, con effetto immediato, ad un trattamento di pensione, è dovuto il preavviso o la corrispondente indennità, nella misura fissa di sei mesi.

Art. 8.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CONCETTO DI RETRIBUZIONE - INDENNITÀ AGGIUNTIVA - INCUMULABILITÀ

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro — salvo non si tratti di licenziamento in tronco e salvo, per la misura, quanto previsto nella prima parte dell'art. 9 — al Dirigente spetta una indennità pari all'importo di una mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di servizio.

Si considerano come retribuzione, oltre allo stipendio, tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo, anche se con corresponsione periodica, con esclusione soltanto di quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute e di emolumenti di carattere eccezionale. Sono da escludersi il concorso spese tranviarie, la indennità di mensa e il caropane.

Sarà tuttavia corrisposta, in aggiunta all'indennità di anzianità nella misura stabilita dal primo comma del presente articolo, una speciale erogazione pari all'ulteriore importo che spetterebbe a ciascun interessato qualora, ai fini della determinazione della predetta indennità di anzianità, si tenesse conto anche dell'indennità di mensa nella misura in atto alla data di risoluzione del rapporto.

In aggiunta a quanto stabilito dal primo e dal terzo comma del presente articolo, verrà corrisposta, all'atto della risoluzione sopra prevista, una somma pari al 50% dell'importo delle mensilità afferenti al periodo di prestato servizio come Dirigente e al 25% dell'importo delle mensilità afferenti al periodo di prestato servizio come Funzionario.

Le parti non hanno inteso cumulare il beneficio della indennità aggiuntiva prevista nel quarto comma del presente articolo con gli eventuali trattamenti, corrisposti allo stesso titolo, che risultino eccedenti l'importo di una mensilità per ogni anno di effettivo servizio.

Art. 9.

TRATTAMENTO AL DIMISSIONARIO

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, al Dirigente, che abbia compiuto i 2 anni e non abbia superato i 5 anni di servizio effettivo, spetta il 50% del trattamento di cui all'art. 8, mentre spetta il 75% del trattamento stesso qualora abbia compiuto i 5 anni e non abbia superato i 7 anni di servizio effettivo. Detto trattamento spetta, invece, per intero se il Dirigente abbia compiuto 7 anni di servizio effettivo oppure 55 anni di età (50 anni di età per i mutilati e gli invalidi di guerra).

Art. 10.

COMPUTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

A tutti gli effetti del presente contratto, salvo per quanto si riferisce al trattamento di cui all'art. 5 e all'aggiunta di cui al quarto comma dell'art. 8, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Azienda, anche se con altre qualifiche.

Agli effetti specifici della determinazione dell'anzianità, le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese.

Art. 11.

TRATTAMENTO IN CASO DI MORTE

In caso di morte del Dirigente, compete agli aventi diritto il trattamento (art. 8) che sarebbe spettato al Dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse dovuta ad iniziativa dell'Azienda.

La indennità sostitutiva del preavviso sarà corrisposta nella misura di cui all'art. 6 qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire un trattamento di pensione.

Qualora invece vi sia diritto ad un trattamento di pensione, l'indennità sostitutiva del preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.

Art. 12.

TRATTAMENTO DI PENSIONE

Per trattamento di pensione di cui agli artt. 7 e 11 si intende quello per il quale il Dirigente venga a beneficiare di un trattamento di pensione migliore di quello risultante dalle disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 13.

RACCOMANDAZIONE

« *L'Assicredito si impegna a rivolgere alle Aziende associate una raccomandazione affinchè le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro, nel miglior modo possibile, alle aspirazioni dei irigenti, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali* ».

Art. 14.

RINVIO

Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto, valgono, in quanto giuridicamente applicabili ed in quanto compatibili con la figura del Dirigente, le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per i Funzionari della Azienda cui il Dirigente appartiene.

Le condizioni eventualmente stabilite da accordi induali o aziendali più favorevoli si intendono mantenute « ad personam ».

Art. 15.

DECORRENZA - DURATA - RINNOVAZIONE

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione e scadrà il 31 dicembre 1958. Esso si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni, e così uccesivamente di triennio in triennio, qualora non enga disdetto, con lettera raccomandata R.R., da una elle parti almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

ALLEGATO N. 1

DIRIGENTI

anca Piccolo Credito Bergamasco *Bergamo*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Direttore della Sede di Brescia
Direttore della Sede di Milano

Banca Popolare di Bergamo *Bergamo*

Direttore Centrale
Condirettore Centrale
Vice Direttori Centrali
Direttori di Sede

Banca Provinciale Lombarda *Bergamo*

Direttore Generale
Vice Direttori Generali

Banca Popolare di Bologna e Ferrara *Bologna*

Direttore
Vice Direttori

Credito Romagnolo *Bologna*

Direttore Generale
Vice Direttori Generali
Direttori di Sede
Ispettori Principali

Banca di Valle Camonica *Breno*

Direttore Generale

Banca S. Paolo *Brescia*

Direttore
Condirettori
Ispettore Generale

Credito Agrario Bresciano *Brescia*

Direttore Generale
Vice Direttori Generali

Banco di Chiavari e della Riviera Ligure *Chiavari*

Direttore Generale
Condirettore Generale
Direttore Centrale

Banca Popolare di Codogno *Codogno*

Direttore

Banco Lariano *Como*

Direttore Generale
Condirettore Generale
Vice Direttore Generale

Banca Popolare di Cremona *Cremona*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Vice Direttore

Istituto di Credito Agrario per la Provincia di Ferrara *Ferrara*

Direttore della Sede Centrale
Condirettori della Sede Centrale
Vice Direttori della Sede Centrale

Banca Toscana *Firenze*

Direttore Centrale
Vice Direttore Centrale
Procuratori Centrali
Direttori addetti alla Direzione Centrale
Direttore della Sede di Firenze

Banca Popolare di Lecco *Lecco*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale

Banca di Legnano *Legnano*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Ispettore
Direttore della Sede Centrale
Direttore della Sede di Milano

Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi *Lodi*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale (Direttore Sede Centrale)
Vice Direttore della Sede Centrale

Banca Popolare di Luino e di Varese *Luino*

Direttore Generale

Banca Agricola Mantovana *Mantova*

Direttore Generale
Vice Direttori

Credito Mesagnese *Mesagne*

Direttore

Banca del Sud *Messina*

Direttore Centrale
Direttori di Sede di 1ª e di 2ª classe, che siano a capo di un Servizio presso la Direzione Centrale, od abbiano la titolarità di Filiali importanti.

Banca Agricola Milanese *Milano*

Sono Dirigenti i membri effettivi dell'Ufficio di Direzione Centrale

Banca Belinzaghi *Milano*

Direttori
Condirettori

Banca Lombarda DD.CC *Milano*

Direttore Generale
Condirettore

Banca Commerciale Italiana *Milano*

Direttori Centrali
Condirettori Centrali
Direttori addetti alla Direzione Centrale
Direttori di importanti Filiali dipendenti direttamente dalla Direzione Centrale ed identificate nel seguente elenco:

Alessandria	Milano
Bari	Monza
Bergamo	Napoli
Biella	Palermo
Bologna	Perugia
Brescia	Roma
Cagliari	Torino
Catania	Trieste
Firenze	Venezia
Genova	Verona
Livorno	

Condirettori addetti alla Direzione Centrale
Condirettori delle più importanti Filiali indentificate nell'elenco seguente, che siano designati a sostituire il Direttore in caso di assenza:

Genova	Torino
Milano	Roma
Napoli	

Banca d'America e d'Italia *Milano*

Direttori Generali
Direttori Centrali
Condirettori Centrali
Direttori aggregati alla Direzione Generale
Direttori titolari delle Sedi principali (Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino)

Banca Milanese di Credito *Milano*

Direttore

Banca Popolare di Milano *Milano*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Direttore Centrale
Condirettore Centrale
Vice Direttore Centrale

Banca Privata Finanziaria *Milano*

Direttore

Banca Unione *Milano*

Direttori
Condirettori

Banca Vonwiller *Milano*

Direttore
Condirettori

Banco Ambrosiano *Milano*

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Direttore Centrale Capo
Direttori Centrali
Condirettori Centrali
Vice Direttori Centrali
Direttori delle seguenti Sedi:

Bologna	Roma
Genova	Torino
Milano	Venezia

Credito Commerciale *Milano*

Direttore Centrale
Condirettori Centrali
Direttori di Sede addetti alla Direzione Centrale
Direttori delle Sedi di: Cremona, Mantova, Milano Pavia

Credito Italiano *Milano*

Direttori Centrali
Condirettori aggregati alla Direzione Centrale
Direttori addetti alla Direzione Centrale

Direttori di importanti Filiali dipendenti direttamente dalla Direzione Centrale ed indentificate nel seguente elenco:

Alessandria	Milano
Bari	Milano Succ.
Biella	Napoli
Bologna	Palermo
Brescia	Roma
Cagliari	Torino
Catania	Trieste
Firenze	Venezia
Genova	Verona
Messina	

Condirettori addetti alla Direzione Centrale
Condirettori delle più importanti Filiali identificate nell'elenco seguente, che siano designati a sostituire il Direttore in caso di assenza:

Genova	Napoli
Milano	Roma
Milano Succ.	Torino

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Milano

Direttore Generale
Vice Direttore Generale

Istituto Commerciale Laniero Italiano Milano

Direttore Generale
Direttore della Filiale di Biella

Società Italiana di Credito Milano

Direttori
Condirettori
Vice Direttori

Società Nazionale per lo Sviluppo delle Bonifiche Milano

Direttore

Banco S. Geminiano e S. Prospero Modena

Direttore Generale
Direttore della Sede di Modena
Direttore della Sede di Reggio Emilia
Condirettore della Sede di Modena
Ispettore Generale
Ragioniere Generale

Banca Popolare di Novara Novara

Direttori Generali
Condirettori Generali
Vice Direttori Generali
Direttori Centrali
Vice Direttori Centrali
Capi dei seguenti importanti servizi centrali:
Segreteria
Ragioneria
Ispettorato
Direttori di Sede addetti alla Direzione Generale
Direttori delle Sedi di: Genova Milano Novara Roma Torino Venezia
Condirettori di Sede addetti alla Direzione Generale
Il Condirettore delle Sedi di Milano e Torino designato a sostituire il Direttore in caso di assenza.

Banca Popolare di Padova e Treviso Padova

Direttore Generale
Vice Direttore Generale

Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia Reggio Emilia

Direttore

Banca Nazionale dell'Agricoltura Roma

Direttore Centrale Capo
Direttore Centrale
Condirettore Centrale
Vice Direttore Centrale
Direttore di Sede Principale.

Banca Nazionale del Lavoro Roma

Vice Direttore Generale
Direttori Centrali
Condirettori Centrali
Vice Direttori Centrali, Ispettori Centrali, Direttori di Sede
Capi Servizio Centrali di 1ª cat.
Ispettori Superiori di 1ª cat., Direttori di 1ª cat.

Banca Federale di Amatrice Roma

Direttore Centrale

Banca del Fucino Roma

Direttore Generale
Capo Contabile
Ispettore

Banco di Roma Roma

Direttori Centrali
Condirettori Centrali
Direttori addetti alla Direzione Centrale
Direttori di importanti Filiali dipendenti direttamente dalla Direzione Centrale ed identificate nel seguente elenco:

Bari	Napoli
Bologna	Palermo
Catania	Roma
Firenze	Torino
Genova	Trieste
Milano	Venezia

Condirettori addetti alla Direzione Centrale
Condirettori delle più importanti Filiali identificate nell'elenco seguente, che siano designati a sostituire il Direttore in caso di assenza:

Genova	Roma
Milano	Torino
Napoli	

Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.) Roma

Direttore Generale

I preposti ai seguenti servizi:
servizio Finanziamenti
servizio Ragioneria
servizio Affari generali

Monte dei Paschi di Siena Siena

Grado I

Direttore Generale (Provveditore)

Grado II

a) Direttore Centrale
b) Vice Direttore Centrale

Grado III

Direttore Principale
Ispettore Principale
Legale Principale
Tecnico Principale

Grado IV

Appartenenti a tale grado ai quali sia riconosciuta dall'Amministrazione la qualifica di Dirigente.

Banca del Friuli Udine

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Procuratore Generale

Credito Varesino Varese

Direttore Generale
Direttori, Condirettori e Vice Direttori Centrali
Direttore della Sede di Varese
Direttore della Sede di Busto Arsizio

Banca Popolare di Intra Verbania Intra

Direttore Generale
Condirettore Generale
Capo Contabile Ispettore Generale

Banca Mutua Popolare di Verona Verona

Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Vice Direttori

Banca Cattolica del Veneto Vicenza

Direttore Generale
Vice Direttori Generali
Ispettore Capo
Direttori di Sede di 1ª classe (attualmente le Sedi classificate di 1ª classe sono: Treviso Udine Vicenza).

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 669.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 luglio 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale;

Visto l'accordo collettivo nazionale 8 maggio 1958, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idrotermale;

Visti per i comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme:

il contratto collettivo 16 maggio 1950, stipulato tra la Sezione Idrotermali dell'Associazione degli Industriali e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali;

l'accordo collettivo 16 maggio 1950, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data;

l'accordo collettivo 7 settembre 1951, e relativo allegato, stipulato tra la Sezione Idrotermali dell'Associazione degli Industriali e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali, la Lega Termalisti,

l'accordo collettivo integrativo 23 luglio 1953, stipulato tra la Sezione Termalisti dell'Associazione degli Industriali, l'Associazione Albergatori di Abano Terme, l'Associazione Albergatori di Montegrotto Terme e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali, la Lega Termalisti C.G.L. ;

l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1955, stipulato tra la Sezione Idrotermali dell'Associazione degli Industriali e l'Associazione Autonoma Lavoratori Idrotermali, la Lega Termalisti C.G.I.L.;

l'accordo collettivo integrativo 23 ottobre 1958, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 luglio 1955;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Padova, in data 29 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme:

il contratto collettivo 16 maggio 1950;

gli accordi collettivi 16 maggio 1950 e 7 settembre 1951,

gli accordi collettivi integrativi 23 luglio 1953, 19 luglio 1955, 23 ottobre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese idrotermali dei comuni di Abano-Terme e Montegrotto-Terme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 111. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1950 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI IDROTERMALI DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Oggi, 16 maggio 1950, presso gli Uffici dell'Associazione Industriali di Padova

tra

il sig. rag. *Bresciani*, presidente della SEZIONE IDROTERMALI, con la partecipazione dei signori *Carraro*, rag. *Brega*, sig. *Lana*, assistiti dal dott. *Arturo Maragno* della ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

e

il sig. *Selmin Attilio*, presidente della ASSOCIAZIONE AUTONOMA LAVORATORI IDROTERMALI con sede in Abano Terme,

con l'intervento del sig. *Maschio*, vicepresidente, sig. *Anselmi*, sig. *Terrassan*, sig. *Grossi*, assistiti dal rag. *Rossetto Mario*,

si è convenuto quanto in appresso:

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori sarà fatta secondo le norme di legge sulla disciplina giuridica della domanda e dell'offerta di lavoro.

Art. 2.

PRECEDENZA NELLE ASSUNZIONI

Nelle assunzioni sarà data precedenza al personale fanghino, massaggino e infermieristico che oltre ai documenti prescritti dalla legge per l'assunzione al lavoro è in possesso del regolare diploma o certificato equipollente o che in loro mancanza, frequenti i corsi di addestramento, di riqualificazione professionale, svoltisi o in corso di svolgimento, con l'espresso appoggio delle Associazioni stipulanti il presente contratto.

Per la riqualificazione le parti si adopereranno nell'interesse comune affinchè i corsi atti allo scopo vengano istituiti in caso di necessità accertata di comune accordo delle stesse parti contraenti.

Art. 3.

DOCUMENTI

Per l'assunzione in servizio l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessere e libretti delle assicurazioni sociali semprechè ne sia in possesso.

Il datore di lavoro potrà, eventualmente richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'operaio dovrà comunicare alla direzione la propria residenza ed i successivi cambiamenti.

Art. 4.

ASSUNZIONE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e dei lavoratori inferiori ai 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

La mano d'opera femminile sarà adibita soltanto a prestazioni ad essa confacenti.

Art. 5.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 6.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di ogni operaio sarà subordinata ad un periodo di prova non superiore ad una settimana.

Saranno esentati dall'effettuazione di tale periodo di prova i lavoratori riassunti con la stessa qualifica entro un triennio.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà effettuarsi in qualsiasi momento senza preavviso, nè indennità.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'operaio s'intenderà confermato in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.

All'operaio confermato al lavoro la ditta comunicherà la qualifica attribuitagli e la paga da corrispondergli, con decorrenza dal primo giorno di prova. La paga non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la qualifica alla quale l'operaio verrà assegnato.

L'operaio che venga licenziato o che si dimetta durante il periodo di prova, ovvero che alla fine del pe-

riodo stesso non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni fattegli, lascerà senz'altro lo stabilimento ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute in base alla paga fissata per la qualifica nella quale avrà prestato l'opera sua od al guadagno di cottimo spettantegli per il lavoro eseguito.

Art. 7

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia.

E' permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione del lavoro dovuti a causa di forze maggiori, nonchè di quelli dovuti a soste concordate tra le parti nel limite massimo di un'ora al giorno.

Nei limiti e con rispetto delle attuali disposizioni in materia, le prestazioni del personale in genere non potranno tassativamente iniziare prima delle ore due antimeridiane.

Art 8.

LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 7, ossia oltre le 8 ore giornaliele e le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.

E' considerato lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 21 e le 5.

Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi di cui all'art. 11. nonchè quello compiuto nei giorni destinati al riposo settimanale.

Gli operai che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, avranno diritto alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo i giustificati motivi individuali e di impedimento.

Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere disposto o autorizzato.

Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:

lavoro straordinario	30%
lavoro festivo	50%
lavoro straordinario festivo	60%
lavoro notturno	30%

Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennità di contingenza.

Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.

Art. 9.

LAVORO A SQUADRE

Ove esista un trattamento economico particolare per il lavoro a squadre, la disciplina del medesimo sarà regolata nei contratti integrativi provinciali.

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

Il personale ha diritto a' sensi di legge, ad un giorno di riposo settimanale. Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo in casi di deroga previsti dalla legge.

In ottemperanza al disposto dell'art. 10 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, le parti contraenti convengono che il periodo di 6 settimane all'anno durante il quale è prevista la sospensione dell'obbligo del riposo settimanale venga fissato come appresso:

per gli alberghi di 1ª categoria: dal 1° settembre al 15 ottobre;

per gli alberghi di 2ª categoria: dal 1° settembre al 15 ottobre;

per gli alberghi di 3ª e 4ª categoria: dalla seconda decade di agosto a tutto settembre.

Qualora esigenze della lavorazione dovessero richiedere lo spostamento totale o parziale del periodo su stabilito, l'Azienda è tenuta a darne comunicazione scritta alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.

Queste ultime comunicheranno all'interessata entro tre giorni dal ricevimento della richiesta il loro motivato parere al riguardo.

Art. 11.

FESTIVITÀ

Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:

a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 10 (riposo settimanale);

b) le festività nazionali stabilite dalla legge;

c) le festività infrasettimanali di cui in appresso:

Capodanno (1° gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedì di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
S. Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);

Il Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento.

Il trattamento da effettuarsi nelle predette festività elencate ai punti *a)*, *b)* e *c)* sarà quello stabilito dagli accordi interconfederali che regolano la materia, nonchè dalla legge per quanto riguarda le festività nazionali.

Art. 12.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello d'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.

In caso di assenza per malattia, l'azienda potrà disporre la visita sanitaria di controllo da parte di un medico di sua fiducia.

L'assenza non giustificata o non autorizzata potrà essere punita con la multa dal 15 per cento al 25 per cento della paga corrispondente alle ore perdute.

Art. 13.

SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DI LAVORO

Le sospensioni di lavoro, i permessi e le assenze per malattia od infortunio non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti del presente contratto.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi 15 giorni — salvo eventuale accordo tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine — l'operaio potrà chiedere il suo licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla indennità sostitutiva del preavviso, alla gratifica natalizia nella misura maturata ed alla corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 31

I. caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovuta a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso i 30 minuti nella giornata, qualora la Direzione trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga di sua competenza per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento verrà usato all'operaio cottimista, negli stessi limiti, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Art. 14.

FERIE

All'operaio saranno concessi per ogni anno 12 giorni (96 ore) di ferie pagate. Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la Ditta in cui sono occupati.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, possibilmente di comune accordo, contemporaneamente per reparto per scaglione o individualmente.

Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà fatto in via anticipata.

Le ferie non possono essere iniziate in giorni festivi.

Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, all'operaio spetterà il godimento delle ferie stesse. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il compenso di una giornata (8 ore) di paga per ogni mese di servizio prestato.

In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spetterà il compenso di una giornata (8 ore) per ogni mese intero e consecutivo di anzianità.

Art. 15.

MAGGIORAZIONE DI ANZIANITÀ

Agli operai attualmente in servizio ex combattenti, che non abbiano già usufruito della concessione, si riconoscerà, agli effetti dell'indennità di licenziamento, una maggiorazione sull'anzianità di servizio come appresso:

6 mesi per ogni anno di campagna;

6 mesi per coloro che siano fregiati di distintivo per ferite riportate in guerra o abbiano mutilazioni o siano invalidi di guerra,

6 mesi per coloro che siano decorati al valore.

Tali maggiorazioni sono cumulabili.

La qualità di ex combattente dovrà essere documentata con lo stato di servizio od altro certificato della Autorità Militare.

Art. 16.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 17

PROVVIDENZE DEMOGRAFICHE

Per il trattamento agli operai ed alle operaie che contraggono matrimonio e per quello alle operaie in stato di gravidanza o di puerperio valgono le norme di legge in materia.

Art 18.

MALATTIA

Nel caso di malattia l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi; senza interruzione di anzianità. Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi l'operaio o la malattia debitamente accertata non permetta all'operaio di riprendere il lavoro, questi avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Art. 19.

CASSA MUTUA MALATTIA

Per quanto concerne la mutua malattia valgono le norme dello Statuto Interconfederale 3 gennaio 1939.

Art. 20.

INFORTUNI E IGIENE SUL LAVORO

In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l'operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà al posto di pronto soccorso dello stabilimento per stendere, se del caso, la denuncia prescritta dalla legge.

Quando l'infortunio accada all'operaio comandato fuori dalla azienda, la denuncia dovrà essere stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Resta inteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonchè quelle del regolamento generale e dei regolamenti speciali per l'igiene del lavoro.

Art. 21.

SALARI

Tutti i lavoratori disciplinati dal presente contratto, saranno retribuiti ad economia ovvero a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformato ai principi di cui all'art. 23 del presente contratto.

Art. 22.

PAGAMENTO DEL SALARIO

Il pagamento del salario potrà essere effettuato a settimana od a quindicina secondo le consuetudini aziendali. Esso sarà fatto con la busta paga o con un prospetto da cui dovranno risultare i singoli elementi che compongono il salario ed il numero delle cure effettuate.

La paga può essere effettuata in modo che presso lo stabilimento rimanga sempre l'importo di sei giornate di paga a garanzia degli obblighi derivanti all'operaio, verso l'azienda, dal presente contratto collettivo.

Il deposito cauzionale sarà costituito mediante trattenuta da effettuarsi nella misura di una giornata di paga per ogni settimana di lavoro.

Sul deposito cauzionale, così costituito, decorrerà l'interesse del 5% che sarà devoluto dalla Cassa Mutua Malattie.

Non saranno ammessi reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o documento equivalente, nonchè sulla qualità della moneta se non all'atto del pagamento.

A richiesta dei lavoratori, quando la paga venga effettuata quindicinalmente, dovranno essere corrisposti acconti settimanali sino al 90% della paga stessa.

Art. 23.

COTTIMI

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga ad economia maggiorata del 20%.

Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicato agli operai per ogni singolo cottimo, la quantità del lavoro eseguito e il tempo impiegato. Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso degli operai perchè essi possano sempre computare con facilità ed esattezza la propria retribuzione. Le tariffe così stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. La variazione delle tariffe, in tal caso, dovrà intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello in appresso stabilito.

Il periodo di assestamento di cui sopra è, per i cottimi di lavorazione in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento — da concordarsi tra le organizzazioni sindacali — potrà avere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore al 90 per cento del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie. Per i cottimi di breve durata dovrà intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perchè il cottimo si normalizzi.

Per i cottimi ricorrenti s'intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima introduzione.

Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo, subiscano, nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine, una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, l'organizzazione dei lavoratori ha facoltà d'intervenire presso l'organizzazione dei datori di lavoro per accertarne le cause.

Se risulterà — in base agli accertamenti che saranno compiuti dalle due organizzazioni — che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai le organizzazioni determineranno la quota di guadagno che dovrà venire reintegrata e la ditta dovrà attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.

Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del comma precedente.

Per guadagno medio orario complessivo s'intende il totale delle somme pagate per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.

Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda l'operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito al cottimo.

L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia, non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione portare diminuzione di retribuzione.

E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l'azienda la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 24

LIQUIDAZIONI COTTIMI IN CASO DI LICENZIAMENTI O DIMISSIONI

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuto durante l'esecuzione del cottimo o prima della liquidazione di esso, l'operaio cottimista ha diritto alla liquidazione dell'eventuale utile del cottimo stesso, sin dal momento in cui lascia il lavoro nei casi in cui la liquidazione del cottimo e dell'utile relativo sia accertabile. Ove non lo sia, la liquidazione avverrà quando il cottimo sia ultimato ed in tal caso, sarà concesso un adeguato acconto non inferiore al corrispondente importo per il lavoro ad economia.

Art. 25.

LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio o le sue dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno con preavviso di una settimana effettiva di lavoro (48 ore) con facoltà da parte della impresa di esonerare l'operaio dal lavoro in qualunque giorno successivo al preavviso stesso, mediante il pagamento delle ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Art. 26.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO ED IN CASO DI MORTE

In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 42 (licenziamento per mancanze) spetterà all'operaio una indennità di sette giornate e mezza (60 ore) di retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza e terzo elemento, ove esista) per ogni anno intero di anzianità ininterrotta presso la stessa Impresa.

Ove non sia maturato il periodo di un anno intero, spetterà all'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 42 una indennità pari a cinque ore per ogni mese intero di anzianità ininterrotta a decorrere dalla data di assunzione.

Le sospensioni di lavoro non interrompono l'anzianità qualora non vi sia risoluzione del rapporto di lavoro.

L'anzianità, agli effetti dell'indennità di cui sopra, decorre dalla data di entrata in vigore del presente contratto; agli operai in servizio a tale data, per l'anzianità fino allora maturata, l'indennità sarà computata in base ai precedenti contratti nazionali e provinciali.

L'indennità di contingenza verrà conteggiata per l'anzianità maturata a decorrere dal 1° gennaio 1945 in poi.

Art. 27.

PAGAMENTI E QUIETANZE

Qualora sorgano contestazioni sull'ammontare della paga, delle indennità o di qualsiasi somma reclamata dall'operaio, la ditta è tenuta a corrispondere immediatamente il 50% della somma che ritiene dovuta, contro rilascio da parte del lavoratore della quietanza per la somma corrisposta.

Art. 28.

VESTIARIO

L'operaio ha l'obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti di lavoro, che se prescritti dalla Azienda saranno a spese della stessa.

L'azienda provvederà per la custodia e conservazione degli indumenti personali degli operai. Provvederà inoltre a fornire al portafango un mantello impermeabile che questi userà solamente in servizio quando il caso lo richieda.

Di tali indumenti risponderà l'operaio nei confronti dell'azienda per eventuali deterioramenti non dovuti all'uso e in caso di furto in cui l'azienda possa dimostrare che ciò sia avvenuto per incuria del dipendente stesso.

Il mantello impermeabile dovrà rimanere sempre presso l'Azienda.

Art. 29.

CONSEGNA UTENSILI E MATERIALE

Gli utensili ed il materiale adoperati dal personale di cura per i vari servizi dell'azienda verranno forniti dalla stessa.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta alla Direzione.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. Egli dovrà interessarsi di far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare all'atto del licenziamento o dimissioni.

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare lo stabilimento, l'operaio dovrà riconsegnare al magazzino dell'azienda a cui appartiene, tutto quello che ha ricevuto in consegna.

Qualora non restituisca tutto o parte di quanto ha avuto in consegna, gli potrà venire addebitato il relativo importo all'atto della liquidazione.

E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti e in genere tutto quanto è a lui affidato.

L'operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.

L'operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che a lui è stato dato in consegna.

Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l'autorizzazione della azienda. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.

Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 30.

VISITE D'INVENTARIO E VISITE PERSONALI

Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta degli oggetti affidatigli o a visita personale all'uscita dallo stabilimento.

Art. 31.

MOVIMENTI IRREGOLARI DI SCHEDE O MEDAGLIE

E' assolutamente proibito di fare alterazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quello di un altro operaio o tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio di controllo.

Le infrazioni a tali disposizioni potranno dar luogo a licenziamenti ai sensi dell'art. 35.

Analoghe disposizioni saranno prese contro coloro che facessero volontariamente movimenti irregolari delle medaglie.

Sarà considerato assente qualsiasi operaio che non abbia fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), semprechè non possa far constatare in modo sicuro, prima dell'uscita, la sua presenza in fabbrica; sarà però in ogni caso ritenuto ritardatario.

Art. 32.

DISCIPLINA

L'operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.

Egli deve mantenere rapporti di deferenza e subordinazione verso la clientela e i superiori, di urbanità verso i colleghi e i dipendenti.

L'operaio dovrà eseguire con la maggiore delicatezza e diligenza il compito affidatogli e, nella esecuzione attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 33.

PUNIZIONI

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.

Le punizioni da applicarsi possono essere le seguenti:

1) multa (al massimo tre ore di paga);

2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);

3) licenziamento ai sensi dell'art. 35.

L'importo delle multe e delle ritenute che non costituiscono risarcimento di danni, saranno devolute alla Cassa Mutua alla quale gli operai sono iscritti.

Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato e saranno contestate agli operai dalla direzione prima che le trattenute stesse vengano effettuate.

Art. 34.

MULTE E SOSPENSIONI

Nei casi qui di seguito specificati, la Direzione potrà infliggere la multa all'operaio:

a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) che non eseguisca il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo eseguisca con negligenza;

c) che, anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;

d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento bevande alcooliche senza il permesso della direzione;

e) che faccia collette o sottoscrizioni nell'interno dello stabilimento senza esserne autorizzato dalla direzione;

f) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

g) che fuori dell'azienda compia, per conto di terzi, lavori di pertinenza dell'azienda stessa;

h) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali richiamate dall'articolo 37 o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

In caso di maggiore gravità o di recidività la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 35.

LICENZIAMENTO PER PUNIZIONI

Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro della paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:

a) insubordinazione verso i superiori;

b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione;

c) rissa nello stabilimento;

d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti o prodotti per proprio uso o per conto di terzi. Per

questo motivo, se del caso, l'operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;

e) assenza senza giustificazione per tre giorni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi:

f) omissione o negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;

g) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall'articolo 34 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla igiene, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 36.

PASSAGGIO DI MANSIONI

La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare l'opera propria per altri lavori che gli venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.

In questo caso gli sarà corrisposto il salario relativo alle nuove mansioni, se superiore a quello che egli normalmente percepisce; mentre continuerà a percepire il salario corrispondente alla propria qualifica se quello relativo alle nuove mansioni sarà inferiore.

L'operaio che per almeno 15 giorni consecutivi disimpegna mansioni superiori alla sua qualifica verrà senz'altro passato alla qualifica superiore con la retribuzione corrispondente, tranne il caso di sostituzione temporanea per malattia. Nel caso però che il predetto passaggio di mansioni avvenga per sostituzione di operai ammalati, l'operaio continuerà a percepire il proprio salario sempreché non venga adibito alle mansioni superiori per un periodo maggiore di due giorni, nel qual caso percepirà il salario superiore per l'intero periodo.

Art. 37.

NORME SPECIALI

Al dipendente che ne faccia richiesta il datore di lavoro consegnerà gratuitamente una copia del presente contratto perchè ne abbia conoscenza e si attenga alle disposizioni in esso contenute.

Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse nella tabella all'ingresso dello stabilimento, sempreché non contrastino col presente contratto collettivo e che, pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 38.

53ª SETTIMANA

A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto; per i cottimisti si intende relativa al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia a quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda.

Art. 39.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso o la trasformazione dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento seguito dal licenziamento del lavoratore o da cessazione dell'azienda il lavoratore avrà diritto all'indennità di licenziamento ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 40.

CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Le parti, con il presente contratto, non hanno inteso di sostituire le condizioni più favorevoli vigenti.

Art. 41.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati ed i loro superiori.

Qualora nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1950 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO NORMATIVO 16 MAGGIO 1950 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI IDROTERMALI DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Oggi, 16 maggio 1950, presso gli Uffici dell'Associazione degli Industriali di Padova,

t r a

la SEZIONE DEGLI INDUSTRIALI TERMALISTI, rappresentata dal sig. rag. *Giovanni Bresciani*, presidente, con la partecipazione dei signori *Carraro*, rag. *Brega*, *Lana*, assistiti dal dott. *Arturo Maragno*, dell'Associazione Industriali

e

l'ASSOCIAZIONE AUTONOMA LAVORATORI IDROTERMALI, rappresentata dal sig. *Selmin Attilio*, presidente, con l'intervento dei signori *Maschio*, *Anselmi*, *Terrassan*, *Grossi*, assistiti dal rag. *Rossetto Mario* ed altri

si conviene

1) Continuare il sistema di cottimo tradizionale della categoria, nel senso che le tariffe più sotto specificate sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione (salario, contingenza, maggiorazione di cottimo, indennità di licenziamento, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, maggiorazione per lavoro notturno, festivo, caropane, ecc.) fatta eccezione per gli importi relativi ai tre titoli contemplati negli articoli 4, 5, 6.

2) Le tariffe di cui l'articolo precedente vengono fissate nelle seguenti misure con decorrenza dal primo corrente mese:

OPERAZIONI	Classifica degli stabilimenti 1ª cat.	al piani	2ª cat.	3ª e 4ª cat.
a) fangatura generale o parziale o con doccia o bagno; oppure doccia e bagno, trasporto del fango e lavandaia:				
Fanghino	97	100	71	59 —
Portafango	39	54	32	27,50
Lavandaia	14	16	12	8,50
Totali	150	170	115	95 —
b) bagno termale semplice o doccia o irrigazione	60	—	50	42 —
c) massaggio generale	125	—	100	80 —
d) massaggio parziale	90	—	75	50 —
e) iniezioni, frizioni, impacchi	80	—	70	60 —
f) clisteri	170	—	150	120 —

Le tariffe di cottimo contenute nella suddetta tabella sono state concordate in relazione ai seguenti elementi di produzione giornaliera, a regime di lavoro normale, per n. 8 ore:

Nella 1ª categoria: operazioni di fangatura n. 19 per ogni 8 ore;

Nella 2ª categoria: operazioni di fangatura n. 26 per ogni 8 ore;

Nella 3ª categoria: operazioni di fangatura n. 34 per ogni 8 ore.

A tutti gli effetti del presente articolo per la « classificazione degli stabilimenti termali » si seguirà la categoria degli alberghi riportata sul bollettino dell'ENIT (Ente Nazionale Industrie Turistiche).

3) Le tariffe di cottimo di cui i precedenti articoli 1 e 2 sono formate come risulta dalla esemplificazione appresso specificata:

(*Omissis*).

4) *Gratifica natalizia.* — A datare dal 1° maggio 1950 verranno corrisposte all'operaio regolarmente al lavoro n. 16 ore e mezzo di salario e contingenza per ogni mese di anzianità o frazione di mese superiore a 16 giorni. Tale importo verrà conteggiato facendo riferimento ai salari tabellari per il gruppo merceologico *A* dell'accordo 6 dicembre 1945, modificato dai successivi accordi di tregua salariale intervenuti, ed alla contingenza oraria in vigore nella provincia.

La maggiorazione di cottimo competente all'operaio sulla gratifica natalizia è stata considerata in forma forfettaria nella tariffa di cui l'art. 2.

5) *Indennità ferie.* — Sempre dal 1° maggio c. a. verranno liquidate al personale dipendente, con le modalità sancite dall'articolo precedente, n. 8 ore di salario e contingenza per ogni mese intero di anzianità a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. La maggiorazione di cottimo spettante per tale titolo è stata inclusa forfettariamente nella tariffa di cui all'art. 2.

6) *Festività nazionali.* — Le festività nazionali riconosciute tali per disposizioni di legge, verranno liquidate prendendo come base il salario orario di cui l'art. 4 del presente accordo. In caso di prestazione d'opera nella giornata suddetta la tariffa di cottimo di cui l'art. 2 verrà maggiorata del 50%.

La differenza tra gli importi suddetti e quanto di spettanza al dipendente per le ricorrenze nazionali è stata conteggiata forfettariamente nella tariffa di cottimo di cui al punto 2.

7) Le tariffe di cottimo per le prestazioni del solo fanghino verranno aumentate del 40 per cento nei casi in cui i curandi avventizi effettuassero la reazione della fangatura nel camerino da fango e si chiedesse per questo la presenza del fanghino.

8) Qualora la contingenza e il salario attualmente in atto subisse delle variazioni in aumento o in diminuzione di oltre il 20%, le tariffe di cottimo di cui al punto 2 verranno riviste in relazione a tale variazione e ciò limitatamente alla durata del presente contratto.

9) Le tariffe di cottimo di cui all'art. 2 verranno ridotte del 10% per tutte le prestazioni d'opera inerenti ai curandi inviati dall'Istituto di Previdenza Sociale, della Cassa Mutua Malattia Aziendale Nazionale, dell'Istituto Infortuni e dagli Enti Comunali e assistenziali in genere.

10) Agli effetti dell'incasellamento per gruppi merceologici di cui all'art. 2 del concordato 6 febbraio 1945, per la perequazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria dell'Italia del Nord, si concorda l'inclusione del settore idrotermale, interessante le categorie stipulanti, nel gruppo merceologico *A* del concordato suddetto.

11) Per l'applicazione delle disposizioni contrattuali riguardanti i lavoratori idrotermali si concorda la seguente parificazione agli operai dell'industria:

Fanghini, massaggini, infermieri, allo specializzato;

Portafango, al manovale comune;

Lavandaia, alla donna di III categoria.

12) *Durata.* — Le tariffe di cui all'art. 2 avranno efficacia fino al 31 dicembre 1950 con disdetta di una delle parti contraenti data almeno un mese prima con lettera raccomandata r.r. Contrariamente si intenderanno tacitamente rinnovate di stagione in stagione.

Quant'altro non previsto dal presente accordo aggiuntivo seguirà le sorti del contratto normativo ad ogni effetto.

13) Il presente contratto è valido ed impegnativo unicamente per gli aderenti alle due associazioni stipulanti il contratto stesso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 7 SETTEMBRE 1951 SULLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI IDROTERMALI DELLE AZIENDE DI CURA DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Il giorno 7 del mese di settembre dell'anno 1951 in Abano Terme presso il palazzo dell'Azienda Autonoma di Cura

t r a

i signori: dott. *Mario Formentin*, vice presidente della SEZIONE TERMALISTI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DI PADOVA, *Sartori* cav. uff. *Antonio, Aristide de Giorgis, Armando Carraro, Brega* rag. *Arturo*, assistiti dal signor *Alfredo Lana*,

e

i signori: *Selmin Attilio*, presidente dell'A.A.L.I., *Pittarello Silvio*, presidente della Lega termalisti, rispettivamente assistiti dal rag. *Mario Rossetto* della C.I.S.L. e dal sig. *Lorenzoni Egidio* della Camera Confederale del Lavoro di Padova, con la partecipazione dei signori *Meneghetti Vittorio, Bison Benvenuto, Loro Alessandro, Terassan Mario*, con la partecipazione del rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Padova dott. *Luigi Cassola* si è stipulato il presente accordo provinciale per dipendenti di stabilimenti idrotermali di Abano e Montegrotto Terme adibiti a cure termali.

Premesso che l'accordo provinciale 16 maggio 1950 rimane immutato in ogni sua parte come rimangono le eventuali condizioni di miglior favore in atto;

Visti gli accordi interconfederali 8 dicembre 1950 (rivalutazione salariale) e 23 marzo 1951 (scala mobile della contingenza);

Si è convenuto di aggiornare le tariffe di cottimo previste dall'articolo 2 del sopracitato accordo provinciale come in appresso:

a) Fangatura generale e parziale con doccia o bagno oppure doccia e bagno, trasporto del fango e lavandaia in complessivo:

1ª categoria L. 180 (ai piani L. 200);
2ª categoria L. 138;
3ª e 4ª categoria L. 106.

b) Le tariffe di cottimo concordate avranno applicazione dal 15 luglio 1951 ed avranno efficacia fino a tutto il 31 dicembre 1952. Resta fin d'ora convenuto che le stesse fino alla scadenza verranno eventualmente modificate a seguito di variazioni salariali e di contingenza derivanti da accordi interconfederali. (Tanto in aumento quanto in diminuzione).

c) Per quanto riguarda gli arretrati le parti sono d'accordo di forfaitizzare la regolarizzazione di questi con il pagamento, a decorrere dal 1° maggio 1951, o comunque dalla data di assunzione del dipendente nel caso che questa sia successiva alla precitata, dalla quota di aumento (rivalutazione e contingenza) in atto oggi riferita al periodo specificato nonchè alla qualifica del dipendente.

d) I rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori si impegnano, entro tre (3) giorni dalla data del presente contratto, di produrre ai datori di lavoro le proposte di riparto delle quote di aumento suddette tra il fanghino, il portafango e la lavandaia, esclusa la quota comprensiva della rivalutazione e della contingenza. Queste verranno prese in esame dai datori di lavoro, per il definitivo accordo con i proponenti che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 corrente mese.

Le tariffe relative ai massaggi generali e parziali verranno concordate dopo che siano state definite le ripartizioni di cui alla lettera *a*).

Queste verranno maggiorate della percentuale di aumento, che ad accordo definito, risulterà per la voce « fanghino ».

ALLEGATO

Il giorno 15 settembre dell'anno 1951 in Abano Terme, nei locali dell'Azienda Autonoma di Cura si sono riuniti per la definizione della tabella salariale per gli operai termalisti di Abano e Montegrotto Terme, come voluto dall'accordo provinciale del 7 settembre 1951 (lettera *d*) di cui il presente è parte integrante; i signori dott. *Mario Formentin* e *Alfredo Lana*,

e

i signori *Selmin Attilio*, presidente dell'A.A.L.I., *Pittarello Silvio*, presidente della lega termalisti, quest'ultimo assistito dal sig. *Lorenzoni Egidio* della Camera provinciale del Lavoro di Padova.

Prese in esame le proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per il riparto delle quote di aumento tra il fanghino, porta fango e lavandaia, è stata concordata, in via definitiva e in relazione a quanto previsto dall'accordo recentemente stipulato, la seguente tabella di tariffa che modifica quella di cui all'articolo 2 dell'accordo 16 maggio 1950.

OPERAZIONI	CLASSIFICA DEGLI ALBERGHI			
	Ai piani	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
a) Fangatura generale o parziale con doccia e bagno, oppure bagno e doccia	120	118	87	66
b) Trasporto del fango	60	45	37	31
c) Lavandaia	20	17	14	9
Totale prestazioni *a*) *b*) e *c*)	200	180	138	106
d) Bagno term. semplice doccia o irrig.		60	50	42
e) Massaggio generale		148	118	88
f) Massaggio parziale		109	90	56
g) Iniezioni, frizioni, impacchi		80	70	60
h) Clisteri		170	150	120

1) Le tariffe di cottimo di cui sopra sono aggiornate, a tutt'oggi, di tutti gli aumenti successivi all'accordo per operai termalisti stipulato il 16 maggio 1950, e precisamente: Accordo di rivalutazione salariale 8 dicembre 1950 e di Scala mobile di contingenza 23 marzo 1951.

Dette tariffe di cottimo sono inoltre comprensive di tutti gli elementi di retribuzione come previsto dall'art. 1 dell'Accordo provinciale richiamato del 16 maggio 1950 che rimane immutato come dalla premessa dell'accordo del 7 settembre 1951 di cui il presente è parte integrante.

2) Le tariffe di cottimo di cui sopra verranno ridotte del 10 per cento per tutte le prestazioni d'opera inerenti ai curanti inviati dall'Istituto della Previdenza Sociale della Cassa Mutua Malattia Aziendale e Provinciale, dell'Istituto Infortuni e dagli enti provinciali di assistenza in genere.

3) Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al precedente del 16 maggio 1950.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 LUGLIO 1953 SULLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI IDROTERMALI DELLE AZIENDE DI CURA DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Addì 23 luglio 1953, in Abano Terme, presso l'Azienda di Cura,

t r a

il dott. *Mario Formentin,* vice presidente della SEZIONE TERMALISTI DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI PADOVA, assistito dal dott Maragno, funzionario della stessa con l'intervento del sig. *Alfredo Lana,* segretario dell'Associazione Albergatori di Abano Terme; *Annibale Pavoni,* Segretario dell'Associazione Albergatori di Montegrotto Terme, comm. *Aristide de Giorgis, Armando Carraro*

e

il sig. *Selmin Attilio,* presidente dell'A.A.L.I., assistito dal sig. *Menin Francesco* dell'Unione Provinciale dei Sindacati di Padova, *Meneghetti Vittorio, Zanella Antonio,* il sig. *Pittarello Silvio.* presidente della Lega termalisti aderente alla Camera del Lavoro di Padova, assistito dal sig. *Lorenzoni Egidio* della Camera del Lavoro di Padova,

si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe di cottimo previste dal contratto provinciale del 15 settembre 1951, in relazione agli aumenti intervenuti successivamente alla data predetta dell'indennità di contingenza, nonchè di tutti gli istituti di natura economica previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti operai dalle aziende esercenti l'industria idrotermale (terme e imbottigliamento), stipulato in Roma il 28 luglio 1952, convenendo quanto segue:

1) l'indennità speciale prevista dall'art. 2 dello accordo aggiuntivo al contratto surrichiamato non è stata conclusa nell'aggiornamento in parola, pertanto la stessa verrà corrisposta a parte con le modalità sancite dallo stesso accordo aggiuntivo;

2) le tariffe da valere fino al 31 dicembre 1954, che avranno applicazione dal 1° maggio ultimo scorso risultano aggiornate come in appresso:

OPERAZIONI	CLASSIFICA DEGLI ALBERGHI			
	Ai piani	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
a) Fangatura generale o parziale con doccia e bagno, oppure bagno o doccia	127	125	93	69 —
b) Trasporto del fango	62	47	39	32,50
c) Lavandaia	21	18	15	9,50
Totale prestazioni *a*) *b*) e *c*)	210	190	147	111 —
d) Bagno termale, semplice doccia o irrigazione		60	50	42 —
e) massaggio generale		160	125	92 —
f) massaggio parziale		115	95	60 —
g) iniezioni, frizioni, impacchi		80	70	60 —
h) clisteri		170	150	120 —

3) qualora la contingenza in atto alla data odierna dovesse variare verrà corrisposta mensilmente con voce a parte, calcolata in base alle giornate di presenza.

4) le condizioni tutte, previste dal contratto 16 maggio 1950 vengono riconfermate per tutta la durata del presente accordo;

5) il presente accordo che andrà a scadere il 31 dicembre 1954 si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo se non viene disdettato da una delle parti almeno un mese prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 LUGLIO 1955 SULLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI IDROTERMALI DELLE AZIENDE DI CURA DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Oggi 19 luglio 1955, presso gli Uffici della Associazione Industriali di Padova, tra il comm. rag. *Giovanni Bresciani,* presidente della Sezione Idrotermali, assistito dal dott. *Arturo Maragno,* funzionario della Associazione Industriali

e

il sig. *Selmin Attilio,* presidente dell'A.A.L.T., assistito dal sig. *Menin Francesco,* della C.I.S.L. di Padova;

e il sig. *Pittarello Silvio,* presidente della Lega termalisti della C.G.I.L., assistito dal sig. *Lorenzoni Egidio* della Camera del Lavoro di Padova;

si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe di cottimo previste dal contratto provinciale 23 luglio 1953, in relazione agli aumenti intervenuti successivamente alla data predetta, della indennità di contingenza, nonchè all'accordo sul conglobamento, 12 giugno 1954, ed al successivo accordo stipulato in data 26 gennaio 1955 fra l'Associazione Nazionale Industriali idrotermali e le varie organizzazioni sindacali della C.G.I.L., C.I S.L. e U.I.L.

Pertanto, le tariffe di cottimo da praticarsi a decorrere dal 1° maggio 1955 risultano aggiornate come in appresso:

OPERAZIONI	CLASSIFICA DEGLI ALBERGHI			
	Ai piani	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
a) fangatura generale o parziale con doccia e bagno, oppure bagno o doccia	133 —	131 —	97,50	72,40
b) trasporto del fango	64,40	49,40	40,75	33,80
c) lavandaia	22,10	19,10	15,75	10 —
Totale prestazione *a*), *b*) e *c*)	219,50	199,50	154 —	116,20
d) bagno termale semplice doccia o irrigazione		60 —	50 —	42 —
e) massaggio generale		167,70	131 —	96,70
f) massaggio parziale		120,50	99,50	63 —
g) iniezioni, frizioni, impacchi		80 —	70 —	60 —
h) clisteri		170 —	150 —	120 —

Le tariffe di cui sopra, seguiranno le variazioni dell'indennità di contingenza che in avvenire dovessero verificarsi in aumento o in diminuzione impegnandosi fin d'ora le parti di riveder le entro trenta giorni dalla variazione dell'indennità in paroia.

Vengono riconfermate le condizioni previste dal contratto 16 maggio 1950.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 OTTOBRE 1958 SULLE TARIFFE DI COTTIMO PER I LAVORATORI IDROTERMALI DELLE AZIENDE DI CURA DI ABANO TERME E MONTEGROTTO TERME

Oggi 23 ottobre 1958, presso l'Associazione Industriali, via Anghinoni 3, Padova, tra il comm. *Giovanni Bresciani,* presidente della Sezione Idrotermali, assistito dal cav. *Alfredo Lana* e dal dott. *Arturo Maragno* funzionario dell'Associazione Industriali;

il sig. *Selmin Attilio,* presidente dell'A.A.L.I. assistito dal sig. *Schaivolin Ruggero* della C.I.S.L.;

il sig. *Egidio Lorenzoni* per la lega termalisti della C.G.I.L., si è provveduto all'aggiornamento delle tariffe di cottimo in atto, di cui l'accordo provinciale 19 luglio 1955, a termini dell'art. 2 dell'Accordo nazionale 8 maggio 1958.

Pertanto a decorrere dal 1° maggio 1958, le tariffe di cottimo che troveranno applicazione presso tutti gli stabilimenti di Abano e Montegrotto Terme, saranno le seguenti:

OPERAZIONI	CLASSIFICA DEGLI ALBERGHI			
	Ai piani	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
a) Fangatura generale o parziale con doccia e bagno, oppure bagno o doccia	136 —	134,27	99,93	74,21
b) Trasporto del fango	66 —	50,63	41,76	34,64
c) Lavandaia .	22,60	19,57	16,14	10,25
Totale prestazioni *a*), *b*), e *e*)	224,60	204,47	157,83	119,10
d) Bagno termale semplice doccia o irrigazione.		61,50	51 —	43 —
e) Massaggio generale		171,89	134,27	99,10
f) Massaggio parziale		123,50	101,92	64,57
g) Iniezioni, frizioni, impacchi		80 —	70 —	60 —
h) Clisteri		170 —	150 —	120 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 670.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti delle provincie di Ancona e Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti;

Visto l'accordo 22 luglio 1957, per l'attuazione del congegno di scala mobile in favore del personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti;

Visto l'accordo nazionale 8 maggio 1958, concernente la modifica del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed il conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori interessati;

Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 6 dicembre 1955, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, e n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti:

— per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 6 dicembre 1955;

— per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo 12 dicembre 1958:

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese indicate nei contratti di cui al primo comma, delle provincie di Ancona e Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 110. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 6 DICEMBRE 1955, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Il 6 dicembre 1955 in Ancona presso l'Ufficio Regionale del Lavoro

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane, rappresentata dal sig. *Vincenzo Casci Ceccacci*, Presidente, e dal sig. avv. *Bruno Pedrolli*, Direttore,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE E MUTUE, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, rappresentata dall'on. *Luigi Ruggeri*, Presidente,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Ancona e Provincia, rappresentata dal sig. *Nazzareno Saltamartini*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dal sig. *Alessandro Rossi*,

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal signor *Vittorio Gentili*,

è stato stipulato il presente Contratto provinciale, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato in Roma il 2 marzo 1955, da valere nei confronti di tutto il personale dipendente dalle Cooperative di Consumo della provincia di Ancona.

Il presente Contratto non troverà applicazione fra le cooperative con uno o più spacci aventi un solo dipendente. Per queste sarà provveduto con accordi particolari aziendali a termini dell'art. 77 del suddetto Contratto Nazionale.

Art. 1.

Lo stipendio e il salario base minimo mensile per il personale d'ambo i sessi, e di età superiore ai 20 anni, a far inizio dal 1° ottobre 1955 vengono determinati come appresso:

	Uomini	Donne
	Lire	
Personale con mansioni impiegatizie		
Categoria A Appartiene alla categoria A:		
a) il personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130;		
b) il capo dei servizi tecnici o amministrativi; il capo del servizio ispettivo;		
c) il gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;		
d) il capo ufficio vendite o acquisti	33.000	28.050
Categoria B Appartiene alla categoria B: personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali:		
Capo Ufficio Ispettore Gerente o Gestore di negozio, di filiale e di spaccio che non rientri nel caso di cui alla lett. *b*) della cat. A Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Vetrinista Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Chimico di laboratorio Capo officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa Provveditore di Cooperativa Segretario di Cooperativa .	26.000	22.100
Contabile con mansioni di concetto Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di Direzione con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Determinatori di costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo	24.000	20.400

	Uomini	Donne
	Lire	
Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	22.000	18.700
Categoria C Personale con mansioni d'ordine:		
Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita con oltre 5 anni di anzianità	16.200	13.770
Commesso di vendita Magazziniere anche con funzioni di vendita Commesso di magazzino Preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti) Stenodattilografo	15.600	13.260
Aiuto contabile Fatturista Squarcista Esattore esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere Impiegato addetto al riscontro e al controllo delle vendite Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Addetto agli indirizzi Pratico di laboratorio chimico Aiuto commesso Aiuto magazziniere con oltre 5 anni di servizio Banconiere di macellerie Norcinerie Tripperie Spacci di carne fresca e congelata, di aziende dettaglianti di latte e derivati Altro personale con mansioni analoghe	14.500	12.325
Addetto alle macchine calcolatrici – sonale addetto alle casse o ai registratori di cassa Addetto al centralino telefonico Dattilografo Aiuto commesso (con esclusione degli addetti alla vendita dei prodotti dell'alimentazione in generale)	13.000	11.050
Categoria D 1° gruppo: Personale con mansioni non impiegatizie addetto alla vendita nei negozi di generi alimenteri:		
Aiuto-commesso o aiuto-banconiere delle cooperative per la vendita di prodotti dell'alimentazione in generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui), di macelleria, norcinerie, tripperie ecc., di negozi di erbaggi e frutta; di prodotti della pesca, di latte e derivati al dettaglio (senza licenza di P.S.), di pane e pasta	12.000	10.200
Categoria D 2° gruppo: Personale subalterno e ausiliario:		
Conducente autotreni e autocarri	14.500	—
Guardiano notturno imballatore Personale di fatica e addetto alla pulizia Autista Conducente motofurgoncino	13.200	11.220
Usciere Fattorino Portapacchi Custode Guardiano di deposito Impaccatore Avvolgitore Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	12.000	10.200
Categoria E Personale operaio:		
Operaio specializzato	14.800	12.580
Operaio qualificato	13.200	11.220
Operaio comune	12.000	10.200

APPRENDISTI

Per coloro che iniziano l'apprendistato sotto i 16 anni di età:

Primo anno:

1° semestre: Maschi L. 4.200; Femmine L. 3.570
2° semestre: Maschi L. 4.700; Femmine L. 3.995

Secondo anno:

1° semestre: Maschi L. 5.500; Femmine L. 4.675
2° semestre: Maschi L. 6.500; Femmine L. 5.525

Terzo anno:

1° semestre: Maschi L. 7.500; Femmine L. 6.375
2° semestre: Maschi L. 9.000; Femmine L. 7.650

Per coloro che iniziano l'apprendistato sopra i 16 anni di età:

Primo anno:

1° semestre: Maschi L. 4.700; Femmine L. 3.995
2° semestre: Maschi L. 5.700; Femmine L. 4.845

Secondo anno:

1° semestre: Maschi L. 7.200; Femmine L. 6.120
2° semestre: Maschi L. 9.000; Femmine L. 7.650

Per ogni reparto o Spaccio di vendita, che abbia almeno un commesso o banconiere, è consentita l'assunzione di un apprendista.

GIOVANI NON APPRENDISTI

	Uomini	Donne
	Lire	
Dai 14 ai 15 anni	5.200	4.420
Dai 15 ai 16 anni	7.000	5.950

Dai 16 ai 18 anni l'80 % del minimo dell'adulto
Dai 18 ai 20 anni il 90 % del minimo dell'adulto

Per tutti i comuni della provincia, esclusi: il Capoluogo, Jesi, Fabriano, Senigallia ed Osimo detti minimi di retribuzione saranno ridotti del 10 %.

Art 2.

In aggiunta agli stipendi ed ai salari di cui all'art. 1 verrà corrisposta una indennità di contingenza nella misura stabilita per il settore commercio.

Al personale non impiegatizio retribuito mensilmente l'indennità di contingenza verrà corrisposta per trenta giorni.

Art. 3.

L'orario normale di lavoro è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per gli addetti alla vendita nei negozi al dettaglio, nei giorni precedenti i festivi, potrà essere ammessa una mezza ora di ulteriore prestazione d'opera senza peraltro far luogo al relativo compenso contrattuale.

Art. 4.

Per i custodi, guardiani, portieri, fattorini: l'orario normale di lavoro è fissato in ore 10 giornaliere o 60 settimanali.

Per il rimanente personale addetto a lavoro discontinuo o di attesa e custodia l'orario normale di lavoro sarà di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Per questi lavoratori, in aggiunta alla paga base, saranno corrisposte tante quote orarie della paga base stessa, ridotte del 37 %, per quante sono le ore che eccedono le otto giornaliere.

Per la determinazione della quota oraria si divide la paga base mensile per 200.

L'indennità di contingenza, invece verrà corrisposta nella stessa misura fissata per le altre categorie.

Art. 5.

In base all'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale la misura della diaria viene fissata, per vitto e pernottamento, nel doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria viene ridotta di un terzo.

Art. 6.

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1955 e seguirà le sorti del Contratto Nazionale 2 marzo 1955.

Art. 7.

La Commissione di cui all'art. 77 del Contratto Collettivo Nazionale 2 marzo 1955, sarà composta da un funzionario dell'Ufficio Regionale del Lavoro, che la presiede, e da due rappresentanti dei lavoratori, e due delle cooperative, da estrarre a sorte su elenco di 12 nominativi forniti rispettivamente: sei dalle organizzazioni dei lavoratori e sei dalle organizzazioni delle cooperative.

Le parti contraenti, in conformità della premessa al Contratto Nazionale, ed ispirandosi concordemente ai principi della reciproca collaborazione e della solidarietà, dirette soprattutto ad un sempre maggior sviluppo della cooperazione, danno reciprocamente atto dello spirito di comprensione che ha sempre dominato le trattative, nonchè della serenità delle discussioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIGO 12 DICEMBRE 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO E CONSORZI DA QUESTE COSTITUITI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Il 12 dicembre 1958 in Macerata presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione,

tra

l'Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue, aderente alla Confederazione Cooperativa Italiana, rappresentata dal rag. *Walter Perosci* quale Presidente

la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue, aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, rappresentata dal rag. *Luchetti Alfonso*, quale Segretario

e

la Camera del Lavoro (C.G.I.L.) rappresentata dal sig. *Gambelli Argeo*

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Venturi Domenico* e cav. *Raveggi Augusto*

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal signor *Sergio Nanni*

è stato stipulato il seguente Contratto provinciale, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti, stipulato in Roma il 2 marzo 1955 e successivo accordo dell'8 maggio 1958, da valere nei confronti di tutto il personale dipendente dalle Cooperative di consumo della provincia di Macerata.

Art. 1.

Il presente Contratto non troverà applicazione per le cooperative con uno o più spacci avente un solo dipendente. Per questo sarà provveduto con accordi particolari aziendali a termini dell'art. 77 del suddetto Contratto Nazionale.

Art. 2.

Lo stipendio ed il salario base minimo mensile per il personale di ambo i sessi, a far inizio dal 1° maggio 1957 agli effetti del solo conglobamento, vengono concordati come appresso:

Personale con mansioni impiegatizie

	Lire
Categoria A¹	
Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130, di età superiore ai 21 anni	65.490
Categoria A²	
Capo dei servizi tecnici o amministrativi Capo servizio ispettivo Gestore e gerente di negozio o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa cooperativa e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze Capo ufficio vendite o acquisti, di età superiore ai 21 anni	60.990
Categoria B	
Raggr. B¹ Capo ufficio Ispettore Gestore o gerente di negozio o spaccio, che non rientri nel caso di cui all'art. precedente Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Segretario di cooperativa con mansioni di concetto Provveditore di cooperative Capo officina o laboratorio con le complete responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina o laboratorio:	
di età superiore ai 21 anni	47.262
idem per età sotto i 21 anni	41.113
Categoria B	
Raggr. B² Capo reparto o capo spaccio anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto o spaccio op-	

	Lire
pure tre persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze Contabile con mansione di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Corrispondente con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno tre persone con funzioni impiegatizie alle proprie dipendenze Determinatore dei costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo Enotecnico diplomato Enologo e tecnico oleario Chimico di laboratorio	45.262
sotto i 21 anni	39.373

Categoria B

Raggr. B³ Vetrinista Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citato nella predetta elencazione	43.262
sotto i 21 anni	37.633

Categoria C

Raggr. C¹ Contabile d'ordine Cassiere comune Commessi e commesse addette alla vendita o banconiere	38.677
20-21 anni	37.132
19-20 anni	35.587
18-19 anni	33.250
17-18 anni	28.615

Categoria C

Raggr. C² Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici Personale addetto alla cassa ed ai registratori di cassa Esattori (esclusi i fattorini e porta pacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo) Stenodattilografi Aiuto commesso e aiuto banconiere con anzianità di qualifica superiore a 5 anni Magazziniere Magazziniere con funzione di vendita Commesso di magazzino Preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti) tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie	36.430
20-21 anni	34.965
19-20 anni	33.526
18-19 anni	31.335
17-18 anni	26.953

Categoria C

Raggr. C³ Fatturista Squarcista - Aiuto commesso e aiuto banconiere da 3 a 5 anni di anzianità di qualifica Impiegato addetto al riscontro ed al controllo delle vendite Pratico di laboratorio chimico	35.430
20-21 anni	34.005
19-20 anni	32.606
18-19 anni	30.475
17-18 anni	26.213

Categoria C

	Lire
Raggr. C⁴ Dattilografo Scritturale Schedarista Addetto agli indirizzi Aiuto commesso ed aiuto banconiere fino a 3 anni di anzianità di qualifica Addetto al centralino telefonico Altro personale con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione Archivista, protocollista	34.430
20-21 anni	33.045
19-20 anni	31.686
18-19 anni	29.615
17-18 anni	25.473

Categoria D

Raggr. D¹ Conducente di autocarri e autotreni	34.573
18-20 anni	33.531

Categoria D

Raggr. D² 1° gruppo: Aiuto commesso ed aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, ecc.) Aiuto commesso ed aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame, selvaggina ed affini Aiuto commesso ed aiuto banconiere di negozi e spacci e rivendite di erbaggi e frutta Aiuto commesso ed aiuto banconiere di negozi o spacci di prodotti della pesca Aiuto commesso ed aiuto banconiere di cooperative esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P S.) Aiuto commesso ed aiuto banconiere delle cooperative per la vendita di pane e pasta	33.417
18-20 anni	32.405
16-18 anni	28.729
sotto i 16 anni	23.401

Categoria D

Raggr. D² 2° gruppo: Usciere Imballatore Impaccatore Autista, conducente di motofurgone	32.919
18-20 anni	31.920
16-18 anni	28.299
sotto i 16 anni	23.051

Categoria D

Raggr. D³ Fattorino Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione), custode guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista	32.339
18-20 anni	30.079
16-18 anni	23.928
sotto i 16 anni	18.760

	Lire
Categoria D	
Raggr. D[4] Personale di fatica ed addetto alla pulizia, altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe	31.248
18-21 anni	29.070
16-18 anni	23.123
sotto i 16 anni	16.250
Categoria E	
Raggr. E[1] Operaio specializzato	34.073
18-20 anni	33.046
16-18 anni	29.302
Categoria E	
Raggr. E[2] Operaio qualificato	32.917
18-20 anni	30.920
16-18 anni	28.299
sotto i 16 anni	23.051
Categoria E	
Raggr. E[3] Operaio comune	31.339
18-20 anni	29.148
16-18 anni	23.188
sotto i 16 anni	18.180

Art. 3.

GIOVANI NON APPRENDISTI

Per i giovani non compresi nelle qualifiche per le quali a norma dell'art. 16 del Contratto nazionale 2 marzo 1955 non è ammesso l'apprendistato, valgono le paghe seguenti:

	Lire
dai 14 ai 16 anni (30 % della D[4])	9.374
dai 16 ai 18 anni (60 % della D[4])	18.749
dai 18 ai 20 anni (80 % della D[4])	25.014

Art. 4.

GIOVANI APPRENDISTI

Per i giovani apprendisti alle qualifiche per le quali ai sensi dell'art. 16 Contratto Collettivo Nazionale è ammesso l'apprendistato e che sono assunti come tali, valgono le seguenti tabelle:

SETTORE IMPIEGATIZIO

		Lire
Durata 3 anni:		
dai 14 ai 15 anni	1° anno	10.183
dai 15 ai 16 anni	2° anno	10.293
dai 16 ai 17 anni	3° anno	15.411
dai 15 ai 16 anni	1° anno	10.183
dai 16 ai 17 anni	2° anno	15.218
dai 17 ai 18 anni	3° anno	16.626
Durata 2 anni:		
dai 16 ai 17 anni	1° anno	15.026
adi 17 ai 18 anni	2° anno	16.626
dai 17 ai 18 anni	1° anno	16.131
dai 18 ai 19 anni	2° anno	21.051
dai 18 ai 19 anni	1° anno	20.391
dai 19 ai 20 anni	2° anno	22.840
dai 19 ai 20 anni	1° anno	22.015
dai 20 ai 21 anni	2° anno	23.699

SETTORE OPERAIO

Durata 3 anni:		
dai 14 ai 15 anni	1° anno	10.145
dai 15 ai 16 anni	2° anno	10.255
dai 16 ai 17 anni	3° anno	15.411
dai 15 ai 16 anni	1° anno	10.145
dai 16 ai 17 anni	2° anno	15.218
dai 17 ai 18 anni -	3° anno	16.404
Durata 2 anni:		
dai 16 ai 17 anni	1° anno	15.026
dai 17 ai 18 anni	2° anno	16.401
dai 17 ai 18 anni	1° anno	15.906
dai 18 ai 19 anni -	2° anno	21.080
dai 18 ai 19 anni	1° anno	20.420
dai 19 ai 20 anni	2° anno	22.565
dai 19 ai 20 anni	1° anno	21.740
dai 20 ai 21 anni	2° anno	23.599

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

A tutte le paghe e retribuzioni sopra stabilité deve essere aggiunta l'indennità di contingenza di nuova formazione di cui all'accordo interconfederale 29 aprile 1957 con la prima variazione a partire dal 1° maggio 1957 distinta per età e sesso.

Per i giovani non apprendisti di cui all'art. 3 si applicherà l'indennità di contingenza della categoria D[4] pari età.

Per i giovani apprendisti di cui all'art. 4 sarà applicata la contingenza:

1) della C[4] meno il 10% per apprendisti qualifiche impiegatizie;

2) della D[3] meno il 10% per apprendisti qualifiche operaie.

Art. 6.

L'indennità caro-pane non è stata assorbita e deve essere corrisposta in L. 20 giornaliere o L. 520 mensili.

Art. 7

ORARIO DI LAVORO

Riferimento art. 32 C.C.N.L. delle Cooperative del 2 marzo 1955, l'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ivi compresi i commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti viene stabilito in ore 9 e mezzo.

La paga base conglobata relativa alla ora e mezza oltre le otto verrà maggiorata del 5%.

Art. 8.

Il presente Accordo integrativo avrà decorrenza dal 1° maggio 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 671.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Alessandria;

il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e Aggregati C.G.I.L., la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L., la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L.; al quale ha aderito, in data 31 agosto 1959, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

il contratto collettivo 31 agosto 1959, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1959, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Alessandria, in data 14 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Alessandria, il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959 e il contratto collettivo 31 agosto 1959, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti di cui al primo comma, della provincia di Alessandria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 109. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 MARZO 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'anno 1959, addì 3 marzo, in Alessandria, presso l'Associazione dei Commercianti della provincia di Alessandria, via Modena, 3/A,

tra

l'Associazione Commercianti della provincia di Alessandria, rappresentata dal Presidente dott. *Dino Canobbio* con l'intervento dei signori *Porta Vero, Ferraris Giovanni, Bobbiesi Mario, Anfossi Romano, Arnoldi Domenico, Spinoglio* rag. *Carlo* e dott. *Chiaudani Natale;*

e

la F.I.L.C.E.A. C.G.I.L., rappresentata dal rag. *Dante Bonzano* e dal sig. *Ongarelli Stefano;*

la F.I.S.A.S.C.A. C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Falcone Salvatore;*

la U.I.D.A.C. U.I.L., rappresentata dal sig. *Cappa Renato;*

si è stipulato il seguente contratto integrativo al Contratto Nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti da Aziende Commerciali, valevole per la provincia di Alessandria

I minimi di retribuzione risultanti agli articoli 2 e 3 del presente Contratto, conformemente ai disposti dell'art. 1 Accordo Nazionale 5 dicembre 1955 e dell'art. 1 dell'Accordo Nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio 28 giugno 1958, sono comprensivi della paga base tabellare precedente, dell'indennità di contingenza con relativi punti di scala mobile a tutto il 30 aprile 1957, nonchè il caro pane.

Resta escluso dal conglobamento l'importo dei punti di scala mobile derivante dalle variazioni verificatesi dopo il 30 aprile 1957, che si compendiano nelle quote di indennità di contingenza contenute nella tabella pubblicata a parte.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Per la sfera di applicazione del presente Contratto si fa espresso riferimento al Contratto Nazionale.

Art. 2.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE AL LORDO DI R. M. E DI OGNI ALTRA RITENUTA DI LEGGE

Categoria *A*

Raggruppamento A-1:

Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto-legge n. 1130 del 1° luglio 1926:

mensili uomini L. 69.100;
mensili donne L. 58.735.

Raggruppamento A-2:

a) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

b) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

c) Capo dell'Ufficio vendite e acquisti;

d) Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso abilitato all'esercizio professionale:

mensili uomini L. 63.700;
mensili donne L. 54.145.

Categoria *B*

Appartiene alla cat. *B* tutto il personale che svolge mansioni di concetto o prevalentemente tali:

Raggruppamento B-1:

Capo Ufficio: ispettore; gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del *Raggruppamento* A-2; capo contabile; cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse; capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

mensili uomini L. 52.000;
mensili donne L. 44.200.

Raggruppamento B-2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale; capo reparto anche con funzion di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze; capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi del ciclo medesimo contabile e corrispondente di concetto o primanotista segretario di direzione con mansioni di concetto; progettista; magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tr magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze

agente acquisitore nelle aziende di legname; agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto. determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità; spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale; enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario; propagandista scientifico: chimico di laboratorio:

mensili uomini L. 46.600:

mensili donne L. 39.610.

Raggruppamento B-3:

Interprete, stenodattilografo in lingue estere; vice capo reparto anche con funzioni di vendita; vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico; disegnatore tecnico; pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari; vetrinista; creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale); commesso stimatore di gioielleria; ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264: ottico patentato in sessioni senatoriali provinciali a norma degli artt 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria; commesso in libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia: altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

mensili uomini L. 41.200.

mensili donne L. 35.020.

CATEGORIA *C*

Ad essa appartengono tutti i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine.

Raggruppamento C-1:

Contabile d'ordine; cassiere comune; traduttore, astatore, controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo: commesso di vendita; commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

mensili uomini L. 37.700;

mensili donne L. 32.045.

Raggruppamento C-2:

Stenodattilografo: commesso di magazzino; magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita; operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico); compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale): aiuto contabile; aiuto pittore e aiuto disegnatore: addetto alle macchine calcolatrici e contabili; personale addetto alla cassa e ai registratori di cassa; commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni); esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni; aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie); impiegato addetto alle spedizioni:

mensili uomini L. 34.800;

mensili donne L. 29.580.

Raggruppamento C-3:

Commesso di biblioteca circolante; informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato; impiegato addetto al controllo delle vendite; addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri riviste e giornali; pratico di laboratorio chimico; fatturista; squarcista; aiuto commesso con anzianità di servizio da 3 a 5 anni; preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti: tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie); impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione anche se svolge mansioni di sorveglianza; addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizioni delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche; aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

mensili uomini L. 33.700;

mensil donne L. 28.645.

Raggruppamento C-4:

Dattilografa; scritturale; archivista; protocollista; schedarista; codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera; addetto agli indirizzi; aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio campionarista; prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri ecc.; addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche; addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie; addetto al centralino telefoni-

co; altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

mensili uomini L. 32.600;

mensili donne L. 27.710.

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Personale subalterno e ausiliario

Raggruppamento D-1:

Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini; conducente di autotreni:

mensili uomini L. 34.900,

mensili donne L. 29.665.

Raggruppamento D-2:

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); aiuto di banconiere di norcinerie, tripperie, rivendite di pollame e selvaggina e affini; aiuto commesso di negozio e rivendite di erbaggi e frutta; aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca; banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere) addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione; usciere; imballatore; impaccatore, autista, conducente di motofurgoncino; marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi):

mensili uomini L. 33.700;

mensili donne L. 28.645.

Raggruppamento D-3:

Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.); addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione; fattorino; portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; guardiano di deposito, guardiano notturno; avvolgitore; fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste; portiere: conducente di veicoli a trazione animale; ascensorista:

mensili uomini L. 32.500;

mensili donne L. 27.625.

Raggruppamento D-4:

Personale addetto al carico e scarico; personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone; altro personale con mansioni analoghe:

mensili uomini L. 31.300;

mensili donne L. 26.605.

CATEGORIA E

Raggruppamento E-1:

Appartengono al raggruppamento *E*-1:

I) Capi-operai;

II) Operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nella azienda e nelle scuole e corsi professionali:

mensili uomini L. 36.000;

mensili donne L. 30.600.

Raggruppamento E-2:

Appartengono al raggruppamento *E*-2 gli operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere:

mensili uomini L. 32.600;

mensili donne L. 27.710.

Raggruppamento E-3:

Appartengono al raggruppamento *E*-3 gli operai comuni, intendendosi per tali gli operai che, dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite:

mensili uomini L. 31.400;

mensili donne L. 26.690.

Art. 3.

RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE INFERIORE AI 21 ANNI DI ETÀ

Al personale con mansioni impiegatizie ed operaie di età inferiore ai 21 anni di età compiuti, aventi qualsiasi mansione o qualifica, ivi compresi gli apprendisti, verrà applicato il seguente trattamento economico:

	Mensile Uomini	Mensile Donne
Personale dai 14 ai 15 anni	L. 13.040	11.084
Personale dai 15 ai 16 anni	L. 14.670	12.470
Personale dai 16 ai 17 anni	L. 19.560	16.626
Personale dai 17 ai 18 anni	L. 26.080	22.168
Personale dai 18 ai 20 anni	L. 29.340	24.939
Personale dai 20 ai 21 anni	L. 30.970	26.325

Art. 4.

AIUTO COMMESSI

Ad integrazione dell'art 7 del Contratto Nazionale si precisa che in ogni negozio vi potranno essere due aiuto commessi per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o suoi familiari.

Art. 5.

INTERRUZIONE ORARIO GIORNALIERO

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore giornaliere.

Art. 6.

TARIFFE DI COTTIMO

Al personale retribuito a cottimo dovrà essere assicurato un compenso non inferiore alla retribuzione dei dipendenti di pari qualifica maggiorata del 15 %.

Art. 7.

RIDUZIONE PER IL PERSONALE FEMMINILE

Nelle tabelle delle retribuzioni di cui agli artt 2 e 3 del presente Contratto, per il personale femminile, è già stata calcolata la riduzione del 15 %.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

I minimi di retribuzione di cui ai precitati artt. 2 e 3, si devono intendere riferiti ad un orario normale di 8 ore di lavoro giornaliero — 48 settimanali — per tutto il personale impiegatizio ed operaio addetto a lavoro continuo, e ad un orario di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per il personale di cui all'art. 35 del Contratto Nazionale che di seguito di elenca:

1) custodi;

3) portieri;

2) guardiani diurni e notturni;

4) personale addetto alla estinzione degli incendi;

5) fattorini;

6) uscieri e inservienti;

7) pesatori e aiuti;

8) magazzinieri e aiuti;

9) personale addetto ai trasporti;

10) personale addetto al carico e scarico;

11) stallieri e addetti al governo degli animali da trasporto;

12) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro;

13) addetti ai centralini telefonici;

14) commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti;

15) personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi;

16) personale addetto agli impianti di riscaldamento ventilazione e inumidimento;

17) addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti);

18) interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggi e turismo;

19) ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2657 e successive modificazioni e aggiunte.

Art.

ORARIO DI LAVORO PER I NEGOZI DEL SETTORE DELLA ALIMENTAZIONE

Per il personale dei negozi del settore della alimentazione al dettaglio (rosticcerie, salumerie, commestibili, drogherie, macellerie, pescherie, ortofrutticoli al dettaglio, latterie ecc.) i minimi di retribuzione di cui agli articoli 2 e 3 del presente contratto devono intendersi remunerativi di 10 ore giornaliere di lavoro o 60 settimanali (comprensivi quindi del compenso per lavoro straordinario).

Art. 10.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Gli scatti di anzianità sono quelli contemplati nell'art. 80 del Contratto Nazionale 28 giugno 1958.

Tenuto presente la particolare situazione di Casale Monferrato, il diritto alla maturazione degli scatti, avrà decorrenza per tale zona dal 1° gennaio 1951 anzichè dal 1° gennaio 1946.

Si chiarisce inoltre che il passaggio del personale da un raggruppamento ad un altro nell'interno delle singole categorie di cui all'art. 3 del Contratto Nazionale, non determina l'applicazione del 5° comma dell'art. 80 del Contratto Nazionale 28 giugno 1958.

Art. 11.

COABITAZIONE - VITTO E ALLOGGIO

Il valore del vitto e dell'alloggio viene stabilito nelle seguenti misure:

a) vitto e alloggio: metà della retribuzione globale;

b) vitto (due pasti): un terzo della normale retribuzione globale;

c) vitto (un pasto): un quarto della normale retribuzione globale;

d) alloggio: un quinto della normale retribuzione globale.

Art. 12.

CALO MERCI - TARE - PREZZO CARTA

I prezzi della carta, i cali, le tare, le perdite di cottura, saranno valutati di comune accordo tra il da-

tore di lavoro e lavoratori, e dovranno risultare da atto scritto.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti potrà chiedere l'assistenza e l'intervento della commissione paritetica.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione Paritetica ha sede presso l'Associazione dei Commercianti.

La Commissione si riunirà su richiesta scritta e motivata da una delle organizzazioni stipulanti il presente Contratto.

Art. 14.

RIDUZIONE PER I COMUNI

Le retribuzioni di cui alle precitate tabelle valgono per i comuni di Alessandria, Casale, Acqui, Novi, Tortona e Valenza.

Sono ridotte del 5% per gli altri Comuni della Provincia.

Art 15.

DECORRENZA

Il presente Contratto Integrativo, entrerà in vigore dal 1° gennaio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 AGOSTO 1959, AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 MARZO 1959, PER DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'anno 1959, addì 31 del mese di agosto, in Alessandria, presso l'Associazione Commercianti della Provincia di Alessandria, via Modena 3/A,

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, rappresentata dal Presidente dott *Eldrado Canobbio*, con l'intervento dei sigg. *Porta Vero*, *Ferraris Giovanni*, *Bobbicsi Mario*, *Arnoldi Domenico*, *Spinoglio* rag. *Carlo*, dott *Chiaudani Natale* e *Anfossi Romano*;

e

la F.I.L.C.E.A. - C.G.I.L. - rappresentata dal rag. *Dante Bonzano* e dal sig. *Ongarelli Stefano*;

la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. - rappresentata dal signor *Lucchese Bruno*;

la U.I.D.A.C. - U.I.L. - rappresentata dal sig. *Cappa Renato*;

ravvisata la opportunità di determinare la paga per il personale apprendista dai 21 ai 23 anni, si è stipulato il seguente contratto:

Articolo unico.

A complemento dell'art. 3 del Contratto Provinciale 3 marzo 1959 integrativo al Contratto Nazionale 28 giugno 1958 per dipendenti da Aziende Commerciali, si conviene che la paga mensile per il personale dai 21 ai 23 anni è fissata come in appresso:

personale maschile mensile	L. 31.623
personale femminile mensile	» 26.879

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 672.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle imprese di panificazione;

Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Padova, in data 24 giugno 1961, del l'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1959, relativo ai lavoranti panettieri dipendenti da panifici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 103. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 LUGLIO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DA PANIFICI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il 10 luglio 1959 tra il GRUPPO PROVINCIALE PANIFICATORI nelle persone del suo Presidente sig. *Lodovico Casetta* e dei signori: *Ballardin Vittorio*, *Bravin Renato*, *De Marco Aulo*, *Guerra Giuseppe*, *Lincetto Gastone*, *Mazzucato Bruno* assistiti dal dott. *A. Terrin* dell'Associazione Commercianti della Provincia di Padova

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI nelle persone del suo Presidente sig. *Milesi Antonio* e dei signori *Bertozzo Bruno*, *Bellavere Ildebrando*, *Martinelli Ignazio*, *Schiavon Leone*, *Zillio Cesare* assistiti dal sig. *Paolo Pannocchia* e dalla dott. *L. Durigato* della Camera del Lavoro

è stato stipulato il seguente Accordo salariale da valere per i lavoranti panettieri dipendenti da panifici della provincia di Padova.

A partire dal 1 luglio 1959, tenuto conto delle mutate esigenze della produzione locale, si conviene che per ogni quintale di farina panificata saranno applicate le seguenti tariffe:

a) Pane prodotto con farina tipo 1 in pezzature da gr. 90-100: L. 1200;

b) Pane prodotto con farina tipo 0 in pezzature da gr. 90-100: L. 1380;

c) Pane prodotto con farina tipo 0 in pezzature da gr. 80-89: L. 1580;

d) Pane prodotto con farina tipo 0 in pezzature da gr. 50-79 e ferraresi: L. 1900;

e) Pane inferiore ai gr. 50: L. 2200;

f) Grissini: L. 3600.

Oltre le tariffe surriportate si conviene la corresponsione dell'indennità di contingenza giornaliera nella misura seguente:

a) Operaio specializzato (infornatore, impastatore): L. 304;

b) Operaio qualificato (1° e 2° aiutante): L. 278.

L'importo del quintalato sarà ripartito a cura del datore di lavoro tra i componenti la squadra come segue:

Infornatore, impastatore	27 %
Primo aiutante	24 %
Secondo aiutante	22 %

Il presente contratto avrà la durata di anni due e scadrà quindi il 30 giugno 1961: si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi nelle forme abituali all'altra parte tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 673.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Cagliari e della città di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori,

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri C.I.S.L. ;

Visto, per la città di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 3 novembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione Provinciale Panificatori e la Camera del Lavoro C.G.I.L. , l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. , la Camera Sindacale Provinciale U.I.L. ,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Cagliari, in data 30 giugno 1961, n. 19 della provincia di Lecce, in data 18 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sciale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione:

— per la provincia di Cagliari, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1960;

— per la città ui Lecce, l'accordo collettivo integrativo 3 novembre 1959,

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Cagliari e della città di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 107. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 MARZO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentosessanta, addì 22 del mese di marzo in Cagliari

t r a

l'Associazione Provinciale Panificatori di Cagliari, rappresentata dal suo Presidente cav. *Dino Montaldo* e dai signori: *Meloni Benvenuto*, Vice presidente, *Bisio Giovanni Battista*, *Marongiu Luigi* e dott. *Ottavio Meloni*, con l'assistenza dell'avv. *Agostino Onnis*, consulente legale dell'Associazione

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri della F.U.L.P.I.A.-C.I.S.L., rappresentato dal suo Segretario *Giuseppe Puliga* e dal Segretario di Federazione Provinciale *Pisano Efisio*, assistiti dai lavoratori *Picciau Aldo*, *Zedda Ubaldo* e dal Segretario generale della U.S.P.-C.I.S.L. di Cagliari, sig. *Giannetto Lay* e dal sig. *Tullio Petricci* Segretario provinciale della stessa U.S.P.

E' stato stipulato il presente accordo da valere in tutta la provincia di Cagliari:

Art. 1.

Fermi restando i salari in atto, a parziale modifica di quanto dispone l'art. 1 dell'accordo 24 febbraio 1951 la produzione che giornalmente, nelle otto ore lavorative, devono effettuare gli operai panettieri, viene così stabilita:

a) forni di 1ª categoria (a riscaldamento diretto):

Kg. 128 per i panifici che producono in prevalenza (oltre 50%) pane di pezzatura superiore ai 150 gr. o pane del tipo sardo cilindrato di pezzatura superiore ai 400 grammi;

Kg. 113 per i panifici che producono in prevalenza (oltre il 50%), pane di pezzatura inferiore e sino ai 150 gr. o pane del tipo sardo cilindrato di pezzatura inferiore e sino ai 400 grammi;

b) forni di 2ª categoria (a riscaldamento indiretto):

Kg. 152 per i panifici che producono in prevalenza (oltre il 50%) pane di pezzatura superiore ai 150 gr. o pane del tipo sardo cilindrato di pezzatura superiore ai 400 grammi;

Kg. 135 per i panifici che producono in prevalenza (oltre il 50%) pane di pezzatura inferiore e sino ai 150 gr. o pane del tipo sardo cilindrato di pezzatura inferiore e sino ai 400 grammi:

c) forni di 3ª categoria:

per i panifici di 3ª categoria, intendendosi per tali quelli che abbiano i requisiti minimi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 dell'accordo integrativo 24 febbraio 1951, la produzione non avrà limitazione di quintalato e gli operai verranno retribuiti secondo il tempo che ciascuno di essi impiegherà per la lavorazione.

Art. 2.

Il compenso complessivo per gli operai adibiti alla pulizia della camera o canna fumaia, viene fissato in L. 1000.

Art. 3.

Il presente accordo per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 entrerà in vigore con decorrenza 1° marzo 1960 ed avrà la durata del Contratto integrativo salariale 24 febbraio 1951 del quale costituisce parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 3 NOVEMBRE 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DI PANIFICAZIONE DELLA CITTÀ DI LECCE

L'anno 1959 il 3 del mese di novembre in Lecce, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione alla presenza dell'avv. *Mario Scarciglia*, Vice direttore dell'ufficio stesso, assistito dal dott. *Raffaele Meleleo*, Capo servizio rapp. lavoro, si sono riuniti i signori:

dott. *Roberto Conte*, Direttore dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI;

Rosario Mazzotta, Presidente dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI;

Padula Antonio per i datori di lavoro;

Casalino Giorgio e *Stella Antonio* per la CAMERA DEL LAVORO, assistiti dal rag. *Enrico Gargiulo* dell'Ufficio Contratti e vertenze e con l'intervento dei lavoratori *Laudisa Antonio*, *Mazzotta Antonio* e *Greco Francesco*;

Vito Longo della C.I.S.L.;

Risi Salvatore della U.I.L.;

per l'esame delle richieste formulate dai lavoratori relative al trattamento economico.

Dopo lunghe, laboriose e cordiali trattative, le parti, anche a seguito del vivo interessamento del Prefetto, del Comune e dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, dichiarano di addivenire alla stipulazione del seguente accordo salariale limitatamente al Capoluogo.

Art. 1.

Le paghe da corrispondersi dalle ditte panificatrici ai lavoratori panettieri risultano così fissate per ogni quintale di farina lavorato:

Forme in pezzature:

da gr. 300 a gr. 1000	L. 925	per quintale
da gr. 41 a gr. 299	L. 1.150	per quintale
frise e taralli	L. 1.800	per quintale

Art. 2.

Per quanto non riportato nel presente accordo, le parti si rimandano agli accordi nazionali vigenti.

Art. 3.

Il presente accordo decorre dal 4 novembre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 674.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, indipendentemente dai criteri produttivi adottati, fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina;

Visti, per la provincia di Venezia:

— l'accordo collettivo 26 luglio 1954, per la determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria speciale dell'industria del vetro, stipulato tra l'Associazione degli Industriali Sezione del Vetro e della Ceramica e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro U.I.L. ; ed in pari data, tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L. -;

— l'accordo collettivo 23 settembre 1959, per la fornitura degli indumenti di lavoro o la corresponsione della relativa indennità sostitutiva ai lavoratori della industria del vetro, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale Vetrai, Ceramisti ed Affini C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini C.I.S.L. -, la U.I.L.-Vetro , cui ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Venezia, in data 2 maggio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia:

— l'accordo collettivo 26 luglio 1954, relativo alla determinazione della festività infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli impiegati e gli appartenenti alla categoria speciale dell'industria del vetro;

— l'accordo collettivo 23 settembre 1959, relativo alla fornitura degli indumenti di lavoro o alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva ai lavoratori dell'industria del vetro;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 106. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 26 LUGLIO 1954 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALE SOSTITUTIVA DI QUELLA DEL SANTO PATRONO, PER GLI IMPIEGATI E GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE DELL' INDUSTRIA DEL VETRO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia, 26 luglio 1954

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Sezione del vetro e della ceramica -, la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO Federazione provinciale vetrai ceramisti ed affini -, l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentate come risulta dalla sottoscrizione,

si sono oggi riunite per determinare la giornata festiva in sostituzione di quella del santo Patrono, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 7, terzo comma, del titolo III categorie speciali e 10, secondo comma, del titolo IV impiegati del contratto nazionale 8 luglio 1949.

Considerato che presso la grande maggioranza delle aziende vetrarie della provincia, per effetto dell'accordo 2 aprile 1947, gli operai fruiscono, in sostituzione della festività del santo Patrono (coincidente nell'ambito della Diocesi di Venezia con la festività dell'Anniversario della liberazione) delle due semi festività della vigilia di Pasqua e di quella di Natale;

Ravvisata quindi l'opportunità di non stabilire sostituzioni diverse per gli operai e per gli impiegati e caterie speciali, e tenuto d'altra parte presente la preoccupazione dei lavoratori che non vengano comunque pregiudicate le situazioni di fatto più favorevoli per gli impiegati eventualmente in atto presso le singole aziende,

si è concordato quanto segue:

La festività del santo Patrono (San Marco, 25 aprile) viene sostituita con le due semifestività della vigilia di Pasqua e della vigilia di Natale.

Le aziende presso le quali la normale distribuzione dell'orario di lavoro non preveda per gli impiegati prestazione lavorativa al sabato pomeriggio concorderanno con i dipendenti interessati la sostituzione della festività del santo Patrono con altra giornata, tenuto anche conto della prassi aziendale normalmente seguita nella particolare materia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959 PER LA FORNITURA DEGLI INDUMENTI DI LAVORO O LA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA INDENNITÀ SOSTITUTIVA AI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL VETRO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia, 23 settembre 1959

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Venezia, rappresentata, agli effetti del presente accordo, dal comm. *Artemio Toso*, presidente della Sezione dell'industria del vetro, assistito da una rappresentanza degli industriali della categoria e dal dott. *Giuseppe Ongaro*, vice segretario generale dell'Associazione predetta,

e

la Federazione Provinciale Vetrai Ceramisti ed Affini aderente alla Camera del lavoro, rappresentata dal segretario responsabile sig. *Giuseppe Pagnin*,

il Sindacato Lavoratori Abrasivi, Vetro, Ceramica ed Affini, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal signor *Alessandro Cescato*,

e la U.I.L. Vetro, rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani*,

si è concordato quanto segue, in applicazione del citato articolo 8 titolo I del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1959 per le prime lavorazioni del vetro.

Art. 1.

Gli indumenti di lavoro saranno forniti, per ciascun ramo di attività, ai lavoratori delle qualifiche indicate nelle seguenti tabelle, con la determinazione del relativo indumento.

Tabella *A*

INDUSTRIA DELLE CONTERIE:

composizionieri (addetti alla stanza di composizione, compresi gli addetti alle « calchere »); fuochisti; fonditori; addetti alla nafta; addetti all'officina meccanica; tutti gli addetti al materiale refrattario, nonchè agli addetti alla costruzione forni; tubanti; fregadori a mano; garzoni (del reparto tubi); affilatori; addetti al reparto governadura; addetti al reparto decorazione: *tuta;*

tiracanna: *pantofole;*

barellanti con cinghia o con mazza *tuta o giubba con rinforzi;*

maestri o serventi: *pantaloni o pantofole;*

addetti al taglio macchina della conteria: *grembiule.*

Tabella *B*

INDUSTRIA DEL VETRO ARTISTICO:

composizionieri (addetti alla stanza di composizione); fuochisti; fonditori; addetti alla nafta; addetti all'officina meccanica; tutti gli addetti al materiale refrattario, nonchè gli addetti alla costruzione forni; addetti al carico e scarico delle stufe di essicazione legna; forcellanti, montatori; miscelatori; personale del reparto imballaggio: *tuta o grembiule;*

reparto moleria: personale addetto al taglio alla mola e alla spiana verticale o orizzontale; lavatrici: *grembiule (di tessuto impermeabile):*

maestri, serventi, serventini, primi e secondi garzoni: *pantaloni o pantofole.*

Tabella *C*

VETRO BIANCO:

A) Lavorazione a soffio, semiautomatico, vetro neutro soffiato a canna o a mano:

composizioniere (addetti alla stanza di composizione, compresi gli addetti alle « calchere »); fuochisti; fonditori, addetti alla nafta; addetti all'officina meccanica; tutti gli addetti al materiale refrattario, nonchè gli addetti alla costruzione dei forni; temperisti e vuota fornini; personale del reparto imballaggio: *tuta o grembiule;*

personale del capannone: maestri (apritori, attaccagambi, attaccapiedi e soffiatori); pressatori e macchinisti delle semiautomatiche; levatori in genere: *pantaloni o pantofole;*

serraforme: *pantaloni;*

tiracanna e tagliacanna (a mano); garzoni canna a mano: *pantaloni o pantofole;*

addetti al cambio dei crogioli: *tuta o indumento equivalente;*

sceglivetro: *grembiule;*

decoratori: *tuta;*

reparto moleria: personale addetto al taglio alla mola e alla spiana verticale o orizzontale: lavatrici: *grembiule (di tessuto impermeabile).*

B) Lavorazione tubo a macchina:

levavetro con mescolo, caposervizio, vuotamiscela: *tuta;*

raccoglitori: *falda protettiva;*

impaccatrici tubo e sceglitrici di murello: *grembiule*;

donne addette alla scelta tubo neutro (spessoriete, sceglitrici e calibratrici) il cui lavoro venga svolto in piedi: *grembiule con maniche e zoccoli.*

Art. 2.

Il periodo di durata minima dei singoli indumenti di lavoro sarà stabilito dalla direzione dell'azienda in relazione alla natura delle mansioni e alla qualità degli indumenti stessi. Eventuali contestazioni saranno rimesse all'esame delle Organizzazioni sindacali, ferma comunque la facoltà della azienda, qualora riscontri da parte dei singoli dipendenti un eccessivo e ingiustificato sciupio degli indumenti forniti, di corrispondere agli stessi, scaduto il periodo minimo di durata, l'indennità sostitutiva in luogo della fornitura degli indumenti.

Art. 3.

Ogni azienda ha facoltà di scelta tra la fornitura degli indumenti di lavoro come sopra indicati per ciascuna qualifica professionale e la corresponsione della relativa indennità sostitutiva stabilita nelle seguenti misure:

L. 2,50 orarie per uomini e donne sopra i 18 anni;

L. 2 orarie per uomini e donne sotto i 18 anni nonchè per i maestri, serventi e garzonetti dell'industria delle conterie e per i maestri, serventi, serventini, primi e secondi garzoni del vetro artistico.

Art. 4.

La precitata facoltà di scelta dell'azienda fra fornitura di indumenti e corresponsione della relativa indennità può essere esercitata con carattere generale per tutti i dipendenti aventi diritto, quanto nei riguardi di una parte soltanto di essi.

Art. 5.

L'indennità sostitutiva degli indumenti di lavoro va corrisposta in relazione alle sole ore di effettiva prestazione.

Art. 6.

Qualora la ditta richieda l'impiego di dipendenti all'aperto, dovrà fornire loro in uso, in caso di intemperie, per la durata della prestazione, gli indumenti protettivi necessari.

Art 7

Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 1959 e durerà fino al 30 giugno 1961. Esso si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi prima della sua scadenza o della scadenza delle sue eventuali tacite rinnovazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1152084) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.